



































































almeno 10 anni un reddito da attività lucrativa pari ogni anno ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia del relativo anno di lavoro (2019: fr. 21 330).

Grazie all'impostazione delle condizioni di diritto relative al reddito minimo da attività lucrativa, anche le persone che in seguito a malattia, interruzioni dell'attività lucrativa o salari annui bassi per alcuni periodi, che non hanno quindi potuto conseguire il reddito annuo necessario negli anni immediatamente precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione, potranno avere accesso alle prestazioni transitorie.

Per contro, gli accrediti per compiti educativi e quelli per compiti assistenziali, come pure i redditi del coniuge divisi durante il matrimonio non saranno computati ai fini del reddito minimo da attività lucrativa, poiché le prestazioni transitorie sono destinate a colmare una lacuna sorta in seguito a una perdita di guadagno e dunque occorrerà aver conseguito un proprio reddito da attività lucrativa.

### **Nessuna rendita di vecchiaia dell'AVS e dell'AI**

Le prestazioni transitorie sono destinate a colmare la lacuna attualmente esistente tra la fine del diritto alle indennità giornaliere dell'AD e il pensionamento. L'inizio del versamento della rendita di vecchiaia dell'AVS colma questa lacuna e quindi il diritto alle prestazioni transitorie si estingue. Questo vale anche nel caso in cui la riscossione della rendita di vecchiaia inizi prima dell'età legale di pensionamento. In tal modo si vuole evitare che una persona percepisca parallelamente la prestazione transitoria e la rendita di vecchiaia anticipata e in seguito debba richiedere PC a causa della riduzione della rendita.

Anche la percezione di una rendita dell'AI precluderà il diritto alle prestazioni transitorie: se questa rendita è insufficiente per coprire il fabbisogno vitale, i beneficiari hanno infatti diritto alle PC. Questa regolamentazione chiarisce il rapporto tra le due prestazioni ed evita difficoltà di coordinamento.

Per contro, non sarà esclusa la riscossione delle prestazioni transitorie in concomitanza con il versamento di una rendita della previdenza professionale. In questo caso le prestazioni transitorie saranno però ridotte di conseguenza, dato che la rendita del 2° pilastro è computata quale reddito.

### **Soglia di sostanza**

Il diritto alle prestazioni transitorie potrà nascere esclusivamente se la sostanza netta è inferiore a 100 000 franchi (per le persone sole) o a 200 000 franchi (per le coppie sposate). In questo calcolo non sarà computato un eventuale immobile che serve quale abitazione al proprietario. Per contro, i proventi della sostanza immobiliare saranno computati come reddito nel calcolo delle prestazioni transitorie.

### **Nessuna restituzione di prestazioni debitamente riscosse**

A differenza di quanto previsto per le PC, le prestazioni transitorie debitamente riscosse non dovranno essere restituite. Queste prestazioni hanno infatti anche lo scopo di proteggere la sostanza risparmiata per la vecchiaia e la loro restituzione sarebbe incompatibile con questa finalità. Al contempo, la fissazione di una soglia di sostanza impedirà che tra gli aventi diritto rientrino persone con una sostanza elevata. Oltre al consumo della sostanza considerato per il calcolo, la sostanza inferiore alla soglia stabilita dovrà rimanere a disposizione per il futuro.

### 4.1.3

## Calcolo della prestazione transitoria

### In generale

Per il calcolo della prestazione transitoria si farà riferimento il più possibile alle prescrizioni della LPC. Come nel caso delle PC, l'importo della prestazione transitoria corrisponderà alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Per quanto concerne le spese riconosciute e l'importo della prestazione transitoria vi sono tuttavia alcune differenze, esposte di seguito.

### Spese riconosciute

#### *Supplemento all'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale*

Nel quadro delle PC, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per il 2019 ammonta a 19 450 franchi per le persone sole e a 29 175 franchi per le coppie sposate. Per la prestazione transitoria questi importi saranno aumentati del 25 per cento. Lo scopo dell'importo più elevato è di compensare anche le spese di malattia e d'invalidità (p. es. la partecipazione ai costi giusta l'art. 64 LAMal o le spese di dentista), che ai beneficiari di PC vengono rimborsate dai Cantoni in aggiunta alla prestazione complementare annua (art. 14 e 16 LPC). Secondo una statistica dell'UST, le economie domestiche in Svizzera hanno dovuto pagare direttamente, oltre ai premi assicurativi e alle imposte, un importo residuo di 233 franchi (pro capite e al mese, in media), vale a dire che ogni anno ciascun abitante assume spese per circa 2800 franchi per spese di malattia e costi per la salute. Nel caso delle persone aventi diritto alle prestazioni transitorie manca una base costituzionale sufficiente per un tale rimborso. Al contempo, l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale generale andrà utilizzato anche per il pagamento del canone radio-televisivo, da cui i beneficiari di PC sono esentati.

#### *Contributi alla previdenza professionale*

In seguito all'entrata in vigore della riforma delle PC, le persone che saranno licenziate dopo il compimento dei 58 anni avranno la possibilità di continuare l'assicurazione presso l'istituto di previdenza precedente, scegliendo tra il pagamento di contributi di risparmio (sia la parte del datore di lavoro che quella del lavoratore) e il mantenimento della previdenza senza contributi di risparmio. Questa regolamentazione sarà prevista nella stessa misura anche per le prestazioni transitorie. In questo caso, sull'avere di vecchiaia saranno ancora corrisposti interessi e la rendita sarà calcolata al momento del pensionamento in base all'aliquota di conversione regolamentare. In ogni caso, però, gli assicurati dovranno pagare all'istituto di previdenza i contributi di rischio e i contributi alle spese di amministrazione (sia la parte del datore di lavoro che quella del lavoratore). In questo modo si garantisce che anche i disoccupati possano acquisire il diritto alla rendita della previdenza professionale. Ciò permetterà di migliorare la situazione previdenziale delle persone interessate, senza però che il pagamento di contributi di risparmio consenta di ottimizzare la situazione economica in modo tale da dare il diritto a una prestazione transitoria anche a persone che di per sé vivono in buone condizioni economiche. I riscatti effettuati nella previdenza professionale saranno pertanto computati quali sostanza (cfr. art. 3 cpv. 2 lett. a D-LPTD). Questa disposizione non si applicherà al computo della sostanza per il calcolo delle prestazioni transitorie, bensì soltanto a quello per la valutazione del superamento della soglia di sostanza. L'obiettivo è di



evitare che quest'ultima venga aggirata mediante il versamento di contributi elevati alla previdenza sovraobbligatoria. Al contempo, va garantita la parità di trattamento a tutti gli assicurati nella previdenza professionale. Di conseguenza, saranno riconosciuti come spese soltanto i contributi di risparmio pagati nel quadro della previdenza professionale obbligatoria nonché i contributi di rischio e quelli alle spese di amministrazione, tra cui rientrano, oltre ai contributi personali, anche quelli del datore di lavoro, di cui l'assicurato deve farsi carico nell'assicurazione facoltativa. Poiché la LPP non contempla prescrizioni relative all'ammontare dei contributi, per contributi di risparmio si devono intendere i contributi regolamentari dell'istituto di previdenza, ma al massimo gli accrediti di vecchiaia degli assicurati di oltre 55 anni secondo la LPP (art. 8 e 16 LPP; cfr. il commento all'art. 7 cpv. 1 lett. g D-LPTD), attualmente pari al 18 per cento del salario coordinato ai sensi della LPP. Il salario massimo assicurabile nella LPP ammonta a 85 320 franchi. Dato che, applicando la deduzione di coordinamento, il salario massimo coordinato è di 60 435 franchi, potranno essere riconosciuti contributi di risparmio per al massimo 10 878 franchi.

## **Redditi computabili**

### *Reddito da attività lucrativa*

Se l'avente diritto esercita un'attività lucrativa, i relativi redditi (in denaro o in natura) saranno computati in ragione di due terzi previa deduzione della franchigia. Il cosiddetto computo privilegiato del reddito da attività lucrativa è fondamentale per mantenere i beneficiari di prestazioni transitorie nel mondo del lavoro, perché conviene esercitare un'attività lucrativa, anche se non è obbligatorio. Per le coppie sposate che vivono assieme saranno computate le entrate e le uscite di entrambi i coniugi, ma il reddito da attività lucrativa del coniuge che non ha diritto alle prestazioni transitorie sarà computato soltanto in ragione dell'80 per cento.

### *Rendite e riduzione individuale dei premi*

Diversamente da quanto previsto per la riscossione di una rendita di vecchiaia o dell'AI, la riscossione di una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni (AINF) o della previdenza professionale non escluderà di per sé il diritto a una prestazione transitoria. In tal caso, però, la rendita sarà computata interamente quale reddito.

In caso di diritto a una riduzione individuale dei premi, questa sarà computata come reddito. Diversamente dalle PC, per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie non è previsto alcun pagamento diretto dei premi agli assicuratori, poiché i premi non sono coperti dai Cantoni (come per le PC) bensì dalla Confederazione.

## **Computo degli averi di libero passaggio e del 3° pilastro**

Gli averi di libero passaggio possono essere percepiti come prestazioni di vecchiaia al più presto a partire dal compimento del 60° anno d'età e al più tardi al compimento del 70° anno di età (cfr. art. 16 cpv. 1 dell'ordinanza del 3 ottobre 1992<sup>31</sup> sul libero passaggio). Lo stesso vale per gli averi del 3° pilastro (cfr. art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985<sup>32</sup> sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute). Poiché il reinserimento professionale è un obiettivo auspicabile anche nel periodo di riscossione delle prestazioni transitorie, gli averi di libero passaggio non andranno presi in considerazione per calcolare

<sup>31</sup> RS 831.425

<sup>32</sup> RS 831.461.3

la sostanza o valutare il superamento della soglia di sostanza, fintanto che rimarranno depositati in un istituto di libero passaggio. Se la persona interessata riuscirà a ritrovare un lavoro, l'aver di libero passaggio dovrà essere trasferito al nuovo istituto di previdenza. Se invece l'assicurato ne richiederà il versamento quale prestazione di vecchiaia, quest'ultima dovrà essere presa in considerazione quale sostanza computabile.

Il pilastro 3a, invece, non è connesso in alcun modo con un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro. Pertanto, gli averi di questa forma previdenziale andranno considerati nel computo della sostanza.

### **Limitazione della prestazione transitoria**

Diversamente da quanto accade nel contesto delle PC, per l'importo delle prestazioni transitorie dovrà essere previsto un limite massimo, affinché i beneficiari rimangano incentivati a cercare un posto di lavoro che permetta loro di conseguire un reddito più elevato. A tal fine potranno sfruttare anche l'offerta di consulenza e accompagnamento dell'AD. Il limite massimo corrisponderà al triplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale nel quadro delle PC. In riferimento al 2019, gli importi massimi sarebbero quindi di 58 350 franchi per le persone sole e di 87 525 franchi per le coppie sposate. La prestazione transitoria effettivamente accordata risulterà in molti casi inferiore.

#### **4.1.4 Misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti**

Destinate alle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione pochi anni prima di raggiungere l'età di pensionamento e che non trovano un nuovo posto di lavoro, le prestazioni transitorie servono a colmare la lacuna oggi esistente tra l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione e il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento dell'AVS. Il nostro Consiglio ritiene tuttavia prioritario il reinserimento nel processo lavorativo. Pertanto, parallelamente all'introduzione delle prestazioni transitorie, nel quadro di un pacchetto di durata limitata nel tempo saranno elaborate e sperimentate ulteriori misure per promuovere il potenziale dei lavoratori residenti, che puntano sul reinserimento di questi ultimi e in particolare dei disoccupati anziani (cfr. n. 1.1.3). Le misure concrete saranno attuate dalle autorità esecutive dell'AD. A tal fine, il nostro Consiglio ha deciso di aumentare per tre anni il contributo della Confederazione al Fondo AD di 69,5 milioni di franchi, per un importo complessivo supplementare pari a 208,5 milioni a carico della Confederazione per l'intero periodo. Questo richiede l'adeguamento della LADI proposto nel quadro della presente revisione. Nello stesso contesto vanno approvate queste risorse supplementari, che permetteranno di indennizzare il Fondo AD per le spese generate dalle misure previste.

L'avamprogetto della LPTD prevedeva due pacchetti di misure nella sfera di competenza dell'AD. Il primo consisteva in un programma d'incentivazione per promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro delle persone difficilmente collocabili, in particolare dei disoccupati anziani ed era destinato alle persone che percepiscono ancora prestazioni dell'AD. Il secondo consisteva in un progetto pilota secondo l'articolo 75a LADI ed era invece destinato alle persone che hanno già esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Questo pacchetto prevedeva l'allentamento delle condizioni per il diritto ai provvedimenti di formazione e di occupazione di cui all'articolo 59d LADI per i disoccupati che hanno compiuto i 50 anni e che hanno



vecchiaia e per i superstiti (LAVS), la Confederazione ha la competenza per incaricare le casse di compensazione cantonali dell'esecuzione delle prestazioni transitorie e ne farà dunque uso. I Cantoni nei quali l'attuazione delle PC non è affidata alla cassa di compensazione cantonale avranno la possibilità, in applicazione analogica dell'articolo 21 capoverso 4 LPC, di delegare questo compito ai loro uffici PC. Per quanto riguarda la contabilità, la revisione e la responsabilità per danni degli organi di cui all'articolo 21 capoverso 2 LPC, si applicheranno le disposizioni della LPC.

## 5 Commento ai singoli articoli

### *Art. 1* (Applicabilità della LPGA)

Le prestazioni transitorie faranno parte del sistema delle assicurazioni sociali della Confederazione e saranno pertanto rette dalle disposizioni della legge federale 6 ottobre 2000<sup>34</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA). Tramite l'assoggettamento alla LPGA saranno disciplinate tra l'altro anche le questioni concernenti la restituzione delle prestazioni transitorie riscosse indebitamente, l'obbligo d'informare e le procedure di opposizione e di ricorso.

### *Art. 2* (Principio)

*Cpv. 1:* questa disposizione chiarisce sostanzialmente lo scopo della legge, vale a dire garantire la copertura del fabbisogno vitale alle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, evitando in questo modo che esse debbano ricorrere all'aiuto sociale. L'età minima per il diritto alle prestazioni transitorie sarà di 60 anni, perché negli ultimi anni si è osservato un netto aumento delle persone nella fascia d'età 60–64 anni che ricorrono all'aiuto sociale, in gran parte dopo aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Si stima che le possibilità di ritrovare un impiego siano maggiori per le persone tra i 55 e i 58 anni, ragion per cui il limite d'età proposto appare giustificato (cfr. al riguardo n. 1.1.5).

*Cpv. 2:* secondo questa definizione, che corrisponde a quella dell'AD ed è ripresa da una pubblicazione della SECO<sup>35</sup>, una persona ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione se ha esaurito le indennità giornaliere entro il termine quadro per la riscossione dell'indennità di disoccupazione oppure se, senza il completo utilizzo delle indennità giornaliere, il termine quadro per la riscossione è scaduto e non può essere aperto alcun altro termine quadro per la riscossione della prestazione.

Se durante il termine quadro per la riscossione della prestazione una persona non adempie più i presupposti di cui all'articolo 8 LADI, ad esempio perché non è più idonea al collocamento, l'AD sospende il versamento delle indennità giornaliere. Una persona in questa situazione non ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Se adempie di nuovo i presupposti di cui all'articolo 8 LADI durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, l'AD riprende infatti a versare le indennità giornaliere. Se però il versamento non riprende prima della conclusione di tale termine, allora la persona ha esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, anche se non ha percepito tutte le indennità giornaliere cui aveva diritto.

<sup>34</sup> RS 830.1

<sup>35</sup> SECO, *La situazione sul mercato del lavoro nel mese di settembre 2019*; disponibile all'indirizzo [www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Servizi e pubblicazioni > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > La situazione sul mercato del lavoro > La situazione sul mercato del lavoro 2019.

*Cpv. 3:* il momento dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione, particolarmente importante per l'inizio del diritto alle prestazioni transitorie, è fissato secondo i principi dell'AD.

### *Art. 3* Diritto alle prestazioni transitorie

*Cpv. 1, frase introduttiva:* trattandosi di prestazioni di natura assistenziale (art. 114 cpv. 5 Cost.), esse saranno riservate alle persone aventi il domicilio o la dimora abituale in Svizzera.

*Cpv. 1 lett. a:* questa disposizione stabilisce che per aver diritto alle prestazioni transitorie una persona dovrà aver raggiunto una determinata età e aver esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Sarà determinante l'età alla quale la persona interessata avrà esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Il diritto alle prestazioni transitorie potrà nascere al più presto nel mese del 60° compleanno. Tale diritto presuppone l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione.

Se una persona avrà esaurito le indennità giornaliere a sua disposizione durante il termine quadro per la riscossione della prestazione prima del compimento del 60° anno d'età, in quel momento avrà esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Il fatto che il termine quadro si concluda dopo il 60° compleanno è irrilevante per il già avvenuto esaurimento del diritto e la persona non avrà quindi diritto alle prestazioni transitorie. Al contempo, la condizione dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione comporta che le persone senza diritto alle indennità giornaliere dell'AD, come ad esempio i lavoratori indipendenti, non possano essere considerate come aventi esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e dunque non potranno avere diritto alle prestazioni transitorie.

Il diritto alle prestazioni transitorie non sarà legato alla condizione di continuare a partecipare a PML dell'AD e di adempiere le prescrizioni di controllo di cui all'articolo 17 LADI. I beneficiari di prestazioni transitorie saranno tuttavia liberi di partecipare a PML.

*Cpv. 1 lett. b:* questa disposizione precisa la durata minima di assicurazione e il reddito minimo da attività lucrativa da conseguire nel periodo di assicurazione. Per quanto concerne la prima, è prevista una durata minima di assicurazione all'AVS di 20 anni. Per possedere la qualità di assicurato non occorre necessariamente avere un domicilio in Svizzera: possono dunque averla anche persone che ad esempio vivono all'estero, ma esercitano un'attività lucrativa in Svizzera (frontalieri). Saranno considerati quali anni di assicurazione ai sensi della presente disposizione anche gli anni di assicurazione facoltativa all'AVS/AI per gli Svizzeri all'estero. Durante i 20 anni di assicurazione occorrerà inoltre aver conseguito un reddito da attività lucrativa pari almeno al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell'AVS, un importo che corrisponde al reddito minimo da conseguire presso un datore di lavoro per l'affiliazione alla previdenza professionale obbligatoria (art. 7 LPP). Nel reddito minimo da attività lucrativa non saranno computabili gli accrediti per compiti educativi e/o quelli per compiti assistenziali (rispettivamente, art. 29<sup>sexies</sup> e 29<sup>septies</sup> LAVS) né il reddito da attività lucrativa del coniuge (art. 29<sup>quinqies</sup> cpv. 3 LAVS).

*Cpv. 1 lett. c:* le prestazioni transitorie sono destinate a garantire la copertura del fabbisogno vitale delle persone escluse dal mercato del lavoro poco prima del pensionamento. Esse dovranno comprovare uno stretto legame con la Svizzera, in modo da evitare il turismo delle prestazioni sociali. Pertanto, nei 15 anni precedenti l'esaurimento del diritto, occorrerà aver conseguito ininterrottamente per 10 anni un

reddito da attività lucrativa pari almeno al 75 per cento della rendita massima di vecchiaia dell'AVS. Per consentire l'accesso alle prestazioni transitorie anche in caso di periodi senza reddito da attività lucrativa o con un reddito inferiore a quello minimo stabilito, quest'ultimo dovrà essere stato conseguito non per tutti i 15 anni, ma soltanto per 10 di essi. In questo modo tra i potenziali beneficiari saranno incluse anche le persone che negli anni precedenti l'esaurimento del diritto hanno avuto periodi di malattia o interruzioni dell'attività lucrativa o redditi molto bassi.

Poiché, conformemente all'articolo 22a LADI, le indennità giornaliere dell'AD sono considerate salari determinanti secondo il diritto dell'AVS, esse potranno essere computate per determinare la durata minima di attività lucrativa secondo le lettere b e c.

*Cpv. 1 lett. d:* con la riforma della LPC è stato introdotto un nuovo articolo (art. 9a nLPC), che prevede una soglia di sostanza per il diritto alle PC. Concretamente, la sostanza netta dovrà essere inferiore a 100 000 franchi per le persone sole e a 200 000 franchi per le coppie sposate. Il valore degli immobili di proprietà dei richiedenti che servono loro quale abitazione non sarà computato nella sostanza netta. La presente lettera stabilisce che questa soglia di sostanza sarà applicabile anche alle prestazioni transitorie. Per principio si applicherà il concetto di sostanza dell'articolo 8 capoverso 1 lettera c D-LPTD, che corrisponde a quello stabilito con la riforma delle PC (art. 11 cpv. 1 lett. c nLPC).

*Cpv. 2:* per quanto concerne la sostanza, per le prestazioni transitorie sono previste due divergenze specifiche rispetto alla LPC: andranno considerati quali sostanza, da un lato, i riscatti di prestazioni della previdenza professionale effettuati nel quadro della continuazione facoltativa della previdenza e, dall'altro, i rimborsi di prelievi anticipati per un'abitazione ad uso proprio e gli ammortamenti di ipoteche effettuati nei tre anni precedenti l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione. S'intende così evitare che parti di sostanza vengano trasferite nella previdenza professionale o in un'abitazione ad uso proprio, al fine di non oltrepassare la soglia di sostanza.

*Cpv. 3:* con le prestazioni transitorie si intende colmare la lacuna attualmente esistente tra l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione e la nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS. Non potrà dunque sussistere il diritto alle prestazioni transitorie per le persone che anticipano la riscossione di una rendita di vecchiaia dell'AVS. Per contro, la riscossione di una rendita della previdenza professionale o dell'AINF non costituirà motivo di esclusione dal diritto. Tali rendite andranno però computate come reddito (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. d).

Il diritto alle prestazioni transitorie sarà escluso anche in caso di diritto a una rendita d'invalidità, a prescindere che si tratti di una rendita intera o di una frazione di rendita. Se i redditi provenienti da una rendita d'invalidità (del 1° e del 2° pilastro) non garantiscono la copertura del fabbisogno vitale, le persone interessate hanno diritto alle PC e non riceveranno dunque prestazioni transitorie. Anche in caso d'invalidità parziale le PC compensano la perdita di guadagno e non viene computato alcun reddito da attività lucrativa, nemmeno ipotetico (cfr. art. 14a cpv. 2 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971<sup>36</sup> sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità). Se saranno soddisfatte al

contempo sia le condizioni di diritto alle PC che quelle alle prestazioni transitorie, si applicherà la regolamentazione di cui all'articolo 4 (cfr. il relativo commento).

*Cpv. 4:* nel caso delle persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'articolo 14 LADI si presume che esse non soddisferanno sempre le condizioni di diritto alle prestazioni transitorie, tanto più che hanno un diritto ridotto alle indennità di disoccupazione. Al nostro Consiglio andrà quindi attribuita la competenza di disciplinare il diritto di queste persone, in particolare di quelle che avevano diritto a una rendita dell'AI.

#### *Art. 4*    Priorità delle prestazioni complementari

Se una persona soddisferà sia le condizioni di diritto alle PC che quelle alle prestazioni transitorie, avrà diritto soltanto alle PC. Poiché è già stabilito nell'articolo 3 capoverso 3 che il diritto a una rendita AI e la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia escludono il diritto alle prestazioni transitorie, la presente disposizione fa riferimento esclusivamente alle PC a una rendita per superstiti.

Senza questa regolamentazione, in determinati casi si capirebbe soltanto alla fine di un anno civile se si abbia diritto alle PC o alle prestazioni transitorie, poiché il diritto dipenderebbe dall'entità delle spese di malattia, la quale è definitivamente nota solo alla fine dell'anno. Oltre a comportare incertezze tra i beneficiari, questo renderebbe anche necessarie compensazioni tra la Confederazione e i Cantoni, dato che le PC sono finanziate da entrambi, mentre le prestazioni transitorie lo sono solamente dalla Confederazione (cfr. il commento all'art. 21).

Occorre inoltre applicare il medesimo disciplinamento nel caso in cui una persona abbia diritto alle prestazioni transitorie e il suo coniuge alle PC, escludendo quindi il diritto alle prestazioni transitorie. Se tuttavia non si procederà più a un calcolo comune delle PC, ad esempio perché i coniugi sono separati o divorziati, e uno dei due avrà diritto alle prestazioni transitorie, che però non potrebbe percepire a causa del diritto alle PC dell'altro, il diritto alle prestazioni transitorie rinascerà.

#### *Art. 5*    Calcolo della prestazione transitoria

Questa disposizione regola l'importo e il calcolo della prestazione transitoria. Come nel caso delle PC, sarà determinante la differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. Questa regolamentazione corrisponde in gran parte a quella prevista per le PC, ad eccezione delle divergenze illustrate di seguito.

*Cpv. 1:* questa disposizione stabilisce l'importo massimo della prestazione transitoria. Se ad esempio nel calcolo fossero inclusi figli e ciò comportasse che la prestazione transitoria supererebbe il limite massimo, essa verrebbe ridotta all'importo massimo previsto. In questo modo si vuole evitare che si creino disincentivi.

*Cpv. 2:* questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli andranno presi in considerazione nel calcolo della prestazione transitoria. Una disposizione analoga è contemplata all'articolo 9 capoverso 2 LPC, dove però ci si basa sul diritto alla rendita per figli. In tal caso, tuttavia, poiché il diritto alle prestazioni transitorie implica l'assenza di una rendita di vecchiaia o d'invalidità, non vi saranno rendite per figli versate per i figli del beneficiario. Per la presa in considerazione nel calcolo saranno pertanto determinanti la loro età e la loro situazione professionale (formazione).

*Cpv. 3:* questa disposizione corrisponde al vigente articolo 9 capoverso 4 LPC.

*Cpv. 4:* a causa della limitazione prevista all'articolo 5 capoverso 1 lettera b può esservi la necessità di stabilire l'ammontare del diritto di ciascuno dei coniugi, soprattutto quando vi sono figli inclusi nel calcolo. Il capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare questo calcolo.

#### *Art. 6* Calcolo della prestazione transitoria in caso di versamento all'estero

Nel caso delle persone che trasferiranno il proprio domicilio in uno Stato membro dell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, il cambiamento di circostanze comporterà d'ufficio una revisione della prestazione transitoria, indipendentemente dall'esistenza di un bisogno in tal senso. Secondo le disposizioni del diritto europeo (cfr. n. 7.2), la prestazione transitoria è da qualificare quale prestazione di pensionamento anticipato, ragion per cui una volta acquisito il relativo diritto in Svizzera la si potrà percepire anche negli Stati dell'UE o dell'AELS. Per l'adeguamento al potere d'acquisto ci si dovrà basare sul pertinente indice dell'UST<sup>37</sup>.

#### *Art. 7* Spese riconosciute

Anche per quanto concerne le spese riconosciute ci si rifà sostanzialmente alla regolamentazione della LPC.

*Cpv. 1 lett. a:* questa disposizione prevede una differenza, fissando l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale per le persone sole e per le coppie sposate a un valore maggiorato del 25 per cento rispetto a quello di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b LPC. L'importo più elevato è giustificato dal fatto che i beneficiari dovranno coprire con questo importo anche le spese di malattia a loro carico. Un'altra divergenza rispetto alle PC sta nel fatto che per gli aventi diritto alle prestazioni transitorie non è previsto l'esonero dal pagamento del canone radiotelevisivo, che dovrà dunque essere pagato con l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale.

*Let. g:* questa disposizione disciplina i contributi alla previdenza professionale facoltativa e deriva dalla possibilità, introdotta con la riforma delle PC, che gli assicurati licenziati dopo il compimento dei 58 anni restino affiliati all'istituto di previdenza precedente (art. 47a LPP nel tenore di cui alla cifra II n. 2 nLPC). Saranno quindi riconosciuti quali spese i contributi (del lavoratore e del datore di lavoro) pagati dal beneficiario nella previdenza professionale obbligatoria, tra cui rientrano i contributi di risparmio, quelli di rischio e quelli alle spese di amministrazione nonché, in caso di copertura insufficiente, i contributi di risanamento. I contributi di risparmio saranno però computabili soltanto nella misura in cui corrispondono a una previdenza professionale minima obbligatoria. Poiché la LPP non contempla prescrizioni relative ai contributi, per quanto concerne i contributi di risparmio ci si baserà sugli accrediti di vecchiaia stabiliti per gli assicurati di oltre 55 anni (art. 16 LPP). Questo significa che non saranno riconosciuti contributi di risparmio più elevati degli accrediti di vecchiaia secondo l'articolo 16 LPP, che sono calcolati sul cosiddetto salario coordinato (cfr. art. 8 LPP) e a partire dal compimento dei 55 anni d'età corrispondono al 18 per cento del salario coordinato. A titolo di esempio, per una persona che conseguiva un salario di 64 885 franchi secondo il diritto dell'AVS e che continuerà la sua assicurazione presso l'istituto di previdenza precedente conformemente all'articolo 47a LPP (nella versione della riforma delle PC), i contributi di risparmio saranno dunque riconosciuti al massimo fino al 18 per cento del



salario coordinato di 40 000 franchi (fr. 64 885 – deduzione di coordinamento LPP di fr. 24 885), vale a dire 7200 franchi. Il salario massimo assicurabile nella LPP ammonta a 85 320 franchi. Dato che, applicando la deduzione di coordinamento, il salario massimo coordinato è di 60 435 franchi, potranno essere riconosciuti contributi di risparmio per al massimo 10 878 franchi.

*Cpv. 2-6:* queste disposizioni corrispondono all'articolo 10 capoversi 1<sup>bis</sup>-1<sup>sexies</sup> nLPC. Il capoverso 2 regola la fissazione dell'importo massimo riconosciuto individualmente per la pigione in caso di più persone che vivono nella stessa economia domestica. I capoversi 3-6 disciplinano la ripartizione dei Comuni tra le tre regioni.

Le altre disposizioni corrispondono all'articolo 10 nLPC, con alcune divergenze di carattere puramente linguistico nelle formulazioni del capoverso 1 lettera a numero 3 e lettera h.

#### *Art. 8* Redditi computabili

Anche per quanto concerne i redditi computabili la regolamentazione prevista si rifà a quella della nLPC, con le aggiunte esposte di seguito.

*Cpv. 1 lett. a:* questa disposizione disciplina il computo del reddito da attività lucrativa dell'avente diritto stesso. Può trattarsi anche solo di un reddito molto esiguo (p. es. determinate prestazioni di aiuto per il portierato).

*Let. c:* per il computo del consumo della sostanza, questa disposizione riprende la regolamentazione prevista per le persone con un diritto a PC all'AI e a prestazioni per superstiti, trattando così allo stesso modo tutte le persone che non hanno ancora diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS.

*Let. d:* mentre il diritto a una rendita dell'AVS o dell'AI esclude il diritto alle prestazioni transitorie, è invece per principio possibile che gli aventi diritto a queste ultime abbiano diritto a una rendita, ad esempio dell'AINF o del 2° pilastro, che andrà quindi computata quale reddito. Altrettanto vale per le rendite del coniuge e per quelle per figli o per orfani.

*Let. h:* questa disposizione stabilisce che vanno computate quale reddito tutte le riduzioni individuali dei premi, vale a dire anche quelle pagate per il periodo di versamento retroattivo della prestazione. A differenza di quanto previsto nella LPC, non va creata una base per il versamento diretto agli assicuratori-malattie, poiché le prestazioni transitorie saranno finanziate integralmente dalla Confederazione.

#### *Art. 9* Disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale

Questo articolo stabilisce le disposizioni d'esecuzione che il Consiglio federale dovrà emanare. Presumibilmente, esse corrisponderanno a quelle della nLPC.

#### *Art. 10* Adeguamento degli importi delle spese riconosciute e dei redditi computabili

In occasione dell'adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari, il Consiglio federale può adeguare in modo appropriato l'importo delle spese riconosciute e dei redditi computabili rilevanti per il calcolo delle PC. Questa regolamentazione si applicherà anche alle prestazioni transitorie. Per «appropriato» si intende anche che non tutti gli importi verranno adeguati a ogni aumento delle rendite.

### *Art. 11* Rinuncia a proventi e parti di sostanza

Questo articolo riprende le regolamentazioni relative alla rinuncia a proventi e a parti di sostanza, introdotte nella LPC con la riforma delle PC. Per quanto concerne la rinuncia a elementi di reddito (*cpv. 1*), può trattarsi soltanto dei redditi del coniuge.

### *Art. 12* Inizio e fine del diritto alle prestazioni transitorie

Con le prestazioni transitorie si intende garantire la copertura del fabbisogno vitale nel periodo tra l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione e la nascita del diritto alla rendita dell'AVS. In questo sistema il pagamento retroattivo delle prestazioni transitorie a partire da un momento antecedente la presentazione della domanda non ha senso (*cpv. 1*) e dunque non va previsto.

L'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione avviene nel mese in cui la persona in questione ha riscosso la sua ultima indennità giornaliera o in cui è scaduto il termine quadro. Se una persona riscuote la sua ultima indennità giornaliera il 15 di un mese e inoltra immediatamente la domanda, avrà diritto alle prestazioni transitorie già per il mese in questione. L'indennità giornaliera dell'AD va computata quale reddito, conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera d.

Per quanto concerne l'estinzione del diritto alle prestazioni transitorie (*cpv. 2*), il primo motivo è da intendersi innanzitutto come un cambiamento delle condizioni economiche. Essa potrà però essere causata anche dalla partenza dalla Svizzera verso uno Stato al di fuori dell'UE e dell'AELS. I beneficiari di prestazioni transitorie saranno tenuti a comunicare qualsiasi cambiamento di circostanze che potrebbe comportare la fine del diritto.

### *Art. 13* Esecuzione forzata e compensazione

*Cpv. 1:* poiché le prestazioni transitorie sono tese a garantire la copertura del fabbisogno vitale, anch'esse, come le PC e le rendite del 1° pilastro, saranno escluse dall'esecuzione forzata (cfr. art. 20 LPC e art. 20 *cpv. 1* LAVS).

*Cpv. 2:* come le PC, anche le prestazioni transitorie potranno essere impiegate per compensare crediti. Le prestazioni transitorie da restituire dovranno poter essere compensate con le prestazioni transitorie esigibili nonché con le prestazioni esigibili sulla base di altre leggi in materia di assicurazioni sociali, se queste prevedono tale possibilità. Sarà pertanto possibile una compensazione con le prestazioni esigibili dell'AVS, dell'AI, dell'AINF, dell'assicurazione militare (AM) e dell'AD e con gli assegni familiari. Poiché la previdenza professionale (compresa la parte sovraobbligatoria) non prevede disposizioni sulla compensazione con le sue prestazioni, nella LPTD va creata una base legale per renderla possibile.

*Cpv. 3:* come nel caso delle PC, prima di procedere alla compensazione andrà esaminata d'ufficio l'eventualità di un condono dell'obbligo di restituzione. Questo presuppone la buona fede della persona tenuta alla restituzione e la sussistenza di gravi difficoltà. Poiché la valutazione delle gravi difficoltà avverrà in base ai criteri previsti per le PC (art. 5 dell'ordinanza dell'11 settembre 2002<sup>38</sup> sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), le persone in buona fede dovrebbero di regola poter beneficiare del condono.

*Cpv. 4:* con questa disposizione si intende evitare che un assicuratore sociale o un istituto di previdenza debba fornire una prestazione doppia, in quanto non sa che l'assicurato in questione percepisce prestazioni transitorie. Fintantoché l'assicuratore o l'istituto di previdenza non è a conoscenza del diritto di compensazione dell'organo esecutivo, potrà versare la sua prestazione all'assicurato con effetto liberatorio. L'organo esecutivo sarà quindi tenuto ad annunciare la compensazione in tempo utile. Un disciplinamento simile esiste già per la compensazione di restituzioni e prestazioni dell'AD con restituzioni e prestazioni di altre assicurazioni sociali (art. 94 cpv. 2 LADI).

#### *Art. 14* Esclusione del regresso

Secondo la prassi vigente, per le PC fornite non si può esercitare il diritto di regresso. Questo principio varrà anche per le prestazioni transitorie. È infatti incontestato il principio secondo cui per le prestazioni in funzione del bisogno deve essere escluso il regresso. Per mantenere questa prassi, occorre stabilire esplicitamente che le disposizioni delle LPGa in materia non si applicheranno alle prestazioni transitorie.

#### *Art. 15* Organi competenti

*Cpv. 1:* l'esame delle domande di prestazioni transitorie, nonché la determinazione e il versamento di queste ultime saranno affidati agli organi responsabili per il versamento delle PC, ovvero agli organi esecutivi delle PC (art. 21 cpv. 2 LPC). Questi organi dispongono di un'esperienza pluriennale nel calcolo di prestazioni in funzione del bisogno ed è dunque opportuno sfruttare questa risorsa. Come nel caso delle PC, l'esame della domanda competerà all'organo esecutivo delle PC del Cantone in cui il richiedente ha il proprio domicilio. In caso di cambiamento di Cantone, la competenza passerà al Cantone in cui la persona avrà il nuovo domicilio. Se un beneficiario trasferirà il proprio domicilio in uno Stato membro dell'UE, in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia, le prestazioni transitorie saranno esportate. Per l'esame della domanda, la determinazione della prestazione e il suo versamento resterà invece competente l'organo esecutivo delle PC presso cui il richiedente avrà depositato la domanda. Tuttavia, il diritto alle prestazioni transitorie non potrà nascere in uno degli Stati summenzionati.

#### *Art. 16* Applicabilità della LAVS

Per quanto concerne il trattamento di dati personali, la comunicazione di dati, il numero d'assicurato e le misure di sicurezza si applicheranno le medesime disposizioni previste per le PC.

#### *Art. 17* Comunicazione delle prestazioni transitorie e registrazione nel sistema d'informazione delle PC

Come le PC, le prestazioni transitorie saranno inserite nel sistema d'informazione sulle PC. Poiché il numero delle nuove prestazioni non dovrebbe essere molto elevato, non occorre che esse dispongano di un proprio sistema d'informazione. Inoltre, considerando che le prestazioni transitorie avranno un'impostazione molto analoga a quella delle PC, è sensato integrarle nel sistema d'informazione sulle PC. Questo è importante per consentire lo svolgimento di controlli di plausibilità ed evitare o far venire alla luce doppi pagamenti. Al contempo, i dati oggetto di questa disposizione sono preziosi per lo sviluppo delle prestazioni transitorie. Viste le condizioni di diritto (in particolare le durate minime di 20 anni di assicurazione e di reddito minimo nell'AVS nonché le durate minime di assicurazione e di reddito minimo imme-

diatamente prima dell'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione), non sarà necessaria l'applicazione dell'articolo 26a LPC (Comunicazione di dati alle autorità di migrazione).

#### *Art. 18* Accesso al sistema d'informazione sulle PC

Questa disposizione stabilisce chi potrà avere accesso ai dati personali degni di particolare protezione. Si tratta degli stessi organi che vi hanno diritto per quanto concerne le PC, in particolare gli organi esecutivi cantonali delle PC e l'autorità di vigilanza sulle prestazioni transitorie, ovvero l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Tuttavia, a differenza di quanto previsto per le PC, la Fondazione svizzera Pro Senectute, l'Associazione svizzera Pro Infirmis e la Fondazione svizzera Pro Juventute non avranno accesso ai dati concernenti le prestazioni transitorie, dato che esse non forniranno un aiuto in casi specifici a beneficiari di prestazioni transitorie, contrariamente a quanto può avvenire nei confronti delle persone con un (eventuale) diritto alle PC.

#### *Art. 19* Effetto sospensivo

Questa disposizione consente di revocare l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso contro una riduzione o soppressione del diritto alle prestazioni transitorie, in modo che questa decisione possa essere attuata immediatamente, evitando così richieste di restituzione successive.

#### *Art. 20* Vigilanza della Confederazione

Come le PC, anche le prestazioni transitorie saranno soggette alla vigilanza della Confederazione, ovvero dell'UFAS, affinché ne sia garantita un'esecuzione conforme alla legge, di qualità ed efficiente. Al riguardo si rimanda al commento alle pertinenti disposizioni della LPC.

#### *Art. 21* (Finanziamento)

*Cpv. 1:* le prestazioni transitorie sono prestazioni in funzione del bisogno, ragion per cui vanno finanziate con gli introiti fiscali e non attraverso contributi. Mancando una base costituzionale, i Cantoni non potranno essere chiamati a partecipare al finanziamento della prestazione transitoria, che dovrà pertanto essere garantito con le risorse generali della Confederazione.

*Cpv. 2:* l'esecuzione della LPTD dovrà essere finanziata tramite fonti proprie dei Cantoni e la perequazione finanziaria della Confederazione. A differenza di quanto previsto per le PC (cfr. art. 24 LPC), non occorre creare una base legale per un sovvenzionamento speciale di oneri di attuazione a livello cantonale, poiché dal 2026 i Cantoni potranno contare su risparmi annui per circa 20 milioni di franchi nell'aiuto sociale e saranno sgravati anche nell'ambito delle PC (cfr. n. 6.3.1).

*Cpv. 3:* la procedura per i pagamenti destinati ai Cantoni andrà fissata a livello d'ordinanza, basandosi su quella prevista per le PC.

#### *Art. 22* (Disposizione penale)

La disposizione penale ricalca quella della LPC, il che è giustificato dal fatto che, vista l'analogia delle due prestazioni (obbligo di comunicazione in caso di cambiamento della situazione finanziaria e dichiarazione della medesima), le fattispecie saranno le medesime.

### *Art. 23 (Rapporto con il diritto europeo)*

Poiché le prestazioni transitorie rientreranno nel campo d'applicazione materiale dei regolamenti di coordinamento europei secondo l'allegato II dell'ALC, occorre inserire nella nuova legge una norma di rinvio in tal senso, come già previsto nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali.

*Cpv. 1:* questa disposizione determina il diritto applicabile, facendo riferimento al campo d'applicazione personale, agli atti giuridici pertinenti dell'UE e alla versione dell'allegato II dell'ALC vincolante per la Svizzera. Vi sono menzionati i regolamenti (CE) n. 883/2004<sup>39</sup> e 987/2009<sup>40</sup>, che sono vincolanti per la Svizzera dal terzo aggiornamento dell'allegato II dell'ALC. Tuttavia, laddove il regolamento (CE) n. 883/2004 o il regolamento (CE) n. 987/2009 vi fanno riferimento, come pure nei casi del passato, l'allegato II dell'ALC continua a far riferimento ai previgenti regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72.

*Cpv. 2:* questa disposizione disciplina la medesima questione, in modo analogo, per quanto concerne l'allegato K dell'appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>41</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS).

*Cpv. 3:* questa disposizione conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare autonomamente i riferimenti agli atti giuridici dell'UE di cui ai capoversi 1 e 2 della norma di rinvio contenuta nelle leggi in materia di assicurazioni sociali, in caso di modifica dell'allegato II dell'ALC o dell'appendice 2 dell'allegato K della Convenzione AELS.

*Cpv. 4:* questa disposizione precisa che tutte le espressioni impiegate nelle leggi in materia di assicurazioni sociali in riferimento agli Stati membri dell'UE designano gli Stati contraenti ai quali si applica l'ALC.

### *Art. 25 Disposizioni transitorie*

Le persone che prima dell'entrata in vigore della LPTD avranno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione non avranno diritto alle prestazioni transitorie. Conformemente all'articolo 2 capoverso 3, l'esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione avviene nel mese in cui è stata riscossa l'ultima indennità giornaliera o in cui è scaduto il termine quadro per la riscossione della prestazione. Di conseguenza, se una persona percepirà la sua ultima indennità giornaliera il 31 dicembre precedente l'entrata in vigore della LPTD o se alla stessa data scadrà il termine quadro, essa avrà esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione già a dicembre, ovvero prima dell'entrata in vigore della legge, e non avrà dunque diritto alle prestazioni transitorie.

<sup>39</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS **0.831.109.268.1**).

<sup>40</sup> Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS **0.831.109.268.11**).

<sup>41</sup> RS **0.632.31**

## **Modifica di altri atti normativi (Allegato)**

### **1. Legge federale del 30 settembre 2016<sup>42</sup> sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)**

*Art. 4 cpv. 6 lett. c*

Come nel caso delle PC, anche in quello delle prestazioni transitorie il contributo di solidarietà non dovrà comportare una riduzione delle prestazioni.

### **2. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>43</sup> sull'imposta federale diretta (LIFD)**

*Art. 24 lett. k*

In qualità di prestazioni in funzione del bisogno per garantire la copertura del fabbisogno vitale, le prestazioni transitorie saranno esenti da imposte. Sarebbe infatti contraddittorio che una prestazione finanziata con fondi pubblici, che garantisce il fabbisogno vitale, venisse poi ridotta a causa del pagamento di imposte su di essa. Di conseguenza, analogamente alle altre prestazioni in funzione del bisogno (PC e aiuto sociale), le prestazioni transitorie saranno esenti da imposte.

### **3. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>44</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)**

*Art. 7 cpv. 4 lett. n*

Si rimanda al commento alla modifica della LIFD.

### **4. Legge del 25 giugno 1982<sup>45</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI)**

*Art. 90a cpv. 2*

Negli anni 2020–2022 la Confederazione aumenterà il suo contributo al Fondo AD per l'attuazione delle misure volte al reinserimento dei lavoratori residenti (cfr. n. 4.1.4). A tal fine, occorre sancire nella LADI l'importo necessario.

## **6 Ripercussioni**

### **6.1 Ripercussioni finanziarie**

#### **6.1.1 Nuovi beneficiari di prestazioni transitorie per anno**

Per una stima del numero di persone che beneficeranno delle prestazioni transitorie ci si deve basare sul numero e sulle caratteristiche degli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Tra il 2015 e il 2018, si è trattato mediamente di 2610 persone all'anno.

<sup>42</sup> RS 211.223.13

<sup>43</sup> RS 642.11

<sup>44</sup> RS 642.14

<sup>45</sup> RS 837.0

**Tabella 6** – *Ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione dal 2015 al 2018, in base al sesso*

Sesso	2015	2016	2017	2018	Media 2018	2015–
Donne	876	928	965	975	936	
Uomini	1576	1631	1808	1682	1674	
Totale	2452	2559	2773	2657	2610	

Fonte: SECO, analisi speciale SIPAD, maggio 2019

Per effettuare una stima del numero di nuovi beneficiari di prestazioni transitorie per anno, occorre escludere dal totale degli ultrasessantenni che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione quelli che non adempiono tutte le condizioni di diritto per la riscossione di queste prestazioni. Queste stime sono state effettuate sulla base della banca dati WiSiER (*Wirtschaftliche Situation von Personen im Erwerbs- und Rentenalter*). Destinata all'analisi della situazione economica delle persone in età attiva e in età pensionabile, essa collega i dati fiscali cantonali armonizzati con quelli dell'UST (situazione delle economie domestiche), dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC; registri dei redditi) e della SECO (dati dell'AD). Di seguito sono elencate le ripercussioni delle singole condizioni di diritto sul numero di persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione aventi potenzialmente diritto alle prestazioni transitorie.

- La condizione di aver conseguito, nei 15 anni immediatamente precedenti l'esaurimento del diritto, per almeno 10 anni un reddito da attività lucrativa pari ogni anno ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia escluderebbe dai potenziali beneficiari delle prestazioni transitorie 450 persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione.
- La condizione di essere stati assicurati all'AVS per almeno 20 anni e di aver conseguito un reddito da attività lucrativa pari ogni anno ad almeno il 75 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia escluderebbe dai potenziali beneficiari delle prestazioni transitorie altre 140 persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione.
- La condizione di disporre di una sostanza inferiore a 100 000 franchi (persone sole) o a 200 000 franchi (coppie sposate) ne escluderebbe altre 645. Di queste, però, 85 disporrebbero di una sostanza inferiore a 125 000 franchi (persone sole) o a 250 000 franchi (coppie sposate) e altre 60 di una sostanza inferiore a 150 000 franchi (persone sole) o a 300 000 franchi (coppie sposate). Partendo dall'ipotesi che la prima categoria di persone avrà consumato la propria sostanza, che sarà quindi inferiore alla soglia stabilita, dopo il primo anno e la seconda categoria dopo due anni, il numero delle persone che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione escluse dai potenziali beneficiari di prestazioni transitorie a causa di una sostanza troppo elevata scenderebbe da 645 a 500 entro due anni dall'esaurimento del diritto.

- Altre 70 persone sarebbero escluse a causa del reddito troppo elevato del coniuge.

Di conseguenza, dei 2610 ultrasessantenni che ogni anno esauriscono il diritto all'indennità di disoccupazione, a soddisfare tutte le condizioni di diritto per la riscossione delle prestazioni transitorie al momento dell'esaurimento del diritto sarebbero circa 1305 (410 donne e 895 uomini). Un anno dopo l'esaurimento del diritto il loro numero salirebbe a 1390 persone e dopo due anni a 1450 persone.

### 6.1.2 Evoluzione del numero di beneficiari

La stima del numero di beneficiari per gli anni 2021–2035 si basa, da un lato, sulla stima della media dei nuovi aventi diritto per anno e, dall'altro, sull'evoluzione della popolazione attiva<sup>46</sup>. Inoltre, per l'evoluzione del numero di beneficiari occorre tenere conto del fatto che una parte delle persone che percepiranno prestazioni transitorie troverà un nuovo posto di lavoro e dunque le prestazioni potranno essere sospese o ridotte. Riguardo alla quota delle persone che usciranno dal sistema delle prestazioni transitorie è formulata la seguente ipotesi<sup>47</sup>:

Anni mancanti al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento				
5 anni	4 anni	3 anni	2 anni	1 anno
10 %	5 %	2,5 %	1,25 %	0,625 %

In assenza di grandi cambiamenti sul mercato del lavoro, che possano incidere fortemente sul numero di ultrasessantenni che esauriranno il diritto all'indennità di disoccupazione nei prossimi anni e senza considerare eventuali effetti d'incentivazione e cambiamenti di comportamento, tutte queste ipotesi portano alla seguente stima del numero di beneficiari per gli anni 2021–2035 (in caso di entrata in vigore nel 2021).

#### Stima dell'evoluzione del numero di beneficiari

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1400	2600	3600	4200	4400	4600	4600	4600	4600	4500	4500	4400	4300	4300	4200

### 6.1.3 Stima dell'importo medio delle prestazioni transitorie

L'importo della prestazione transitoria è calcolato in base alle disposizioni per il calcolo delle PC, ovvero determinando la differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili, e comprende anche l'importo destinato al premio dell'assicurazione malattie. Considerate queste premesse, l'importo medio delle prestazioni transitorie può essere stimato sulla base dei dati relativi alle PC a disposizione, benché alcuni elementi considerati nel calcolo di queste ultime debbano essere adeguati. Concretamente, rispetto ai casi di PC analizzati, per stimare l'importo delle prestazioni transitorie si è proceduto agli adeguamenti seguenti:

<sup>46</sup> UST, scenario demografico A-00-2015.

<sup>47</sup> Cfr. R. Fluder et al., *Berufliche Integration von arbeitslosen Personen. Schlussbericht zuhanden des SECO*, Berna 2017.



- si è partiti dal presupposto che non vi siano né entrate provenienti da AVS/AI o AD né altre prestazioni di assicurazioni sociali;
- nel caso delle coppie sposate, quale reddito del coniuge è computata unicamente la metà delle entrate provenienti dalla previdenza professionale, dall'AM, dall'AINF e da assicurazioni private;
- il reddito da attività lucrativa del coniuge è considerato in ragione dell'80 per cento;
- l'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale corrisponde al 125 per cento di quello previsto per le PC;
- il limite massimo per la prestazione transitoria corrisponde al triplo dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale nel quadro delle PC;
- per quanto riguarda le spese riconosciute, sono computati eventuali contributi LPP versati in virtù della possibilità, introdotta con la riforma delle PC, di continuare l'assicurazione (art. 47a LPP nel tenore di cui alla cifra II n. 2 nLPC). Presumendo che un quarto dei beneficiari di prestazioni transitorie continui la previdenza per la vecchiaia pagando contributi, l'importo medio delle prestazioni transitorie aumenterebbe di 130 franchi al mese.

Sulla base dei dati delle PC del 2018, considerando tutti i casi di PC con beneficiari di età compresa tra i 60 e i 70 anni che vivono a casa, con queste ipotesi si ottiene un importo medio della prestazione transitoria pari a 3500 franchi al mese per le persone sole e a 4625 franchi al mese per le coppie sposate.

#### 6.1.4 Stima dei costi

Partendo da una prestazione transitoria media determinata secondo quanto sopra (n. 6.1.3) e ipotizzando che le entrate nel sistema siano ripartite uniformemente sull'anno, per gli anni 2021–2035 (in caso di entrata in vigore nel 2021) sono attesi i costi seguenti:

##### **Stima dei costi 2021–2035, in milioni di franchi, ai prezzi del 2019**

2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
30	100	150	190	210	220	230	230	230	230	230	220	220	220	220

Considerata l'evoluzione del numero di beneficiari, i costi aumenteranno costantemente nei primi cinque anni dall'introduzione delle prestazioni transitorie, per poi rimanere più o meno stabili. Oltre che dall'importo medio pro capite delle prestazioni transitorie, la stima dei costi dipende fortemente anche dall'evoluzione del numero degli ultrasessantenni che avranno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione e dal numero di quelli che per finire soddisferanno tutte le condizioni di diritto per la riscossione delle prestazioni transitorie. Tutti questi fattori d'influenza possono variare a seconda dell'evoluzione economica in generale e della situazione del mercato del lavoro in particolare. Nell'interpretazione della stima dei costi occorre tenere presente questa incertezza. Pertanto, a seconda dello scenario relativo allo sviluppo della situazione dei lavoratori anziani sul mercato del lavoro e a eventuali

effetti d'incentivazione e cambiamenti di comportamento, i costi attesi variano tra i 200 e i 300 milioni di franchi all'anno.

## **6.2 Ripercussioni per la Confederazione**

### **6.2.1 Ripercussioni finanziarie**

I costi delle prestazioni transitorie dovranno essere coperti mediante le risorse generali della Confederazione. L'onere finanziario per la Confederazione non corrisponderà tuttavia esattamente ai costi delle nuove prestazioni. Innanzitutto, vi saranno persone che grazie alle prestazioni transitorie potranno evitare di riscuotere anticipatamente la rendita AVS. Inoltre, una parte di queste avrebbe diritto, oltre alla rendita anticipata, anche a PC, finanziate per cinque ottavi dalla Confederazione (art. 13 cpv. 1 LPC). Con le prestazioni transitorie, questi casi di PC precedenti il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento verrebbero meno. Ipotizzando che questo riguardi un terzo delle persone che avrebbero diritto alle prestazioni transitorie, sul fronte delle PC risulta un risparmio dell'ordine di circa 20 milioni di franchi all'anno, di cui 12,5 per la Confederazione e 7,5 per i Cantoni. La rinuncia alla riscossione anticipata della rendita incide sulle PC anche per un altro aspetto. La rendita subisce infatti una riduzione in caso di riscossione anticipata, perché sia l'AVS che la previdenza professionale devono compensare l'allungamento del periodo di riscossione mediante una riduzione attuariale. Nel calcolo delle PC il computo delle rendite ridotte quale reddito si traduce in importi più elevati delle PC. Grazie alle prestazioni transitorie e alla rinuncia alla riscossione anticipata, si eliminerebbe questo effetto. Tuttavia, i risparmi così generati sul fronte delle PC si farebbero sentire appieno solo dopo una ventina di anni dall'introduzione delle prestazioni transitorie. Nel 2035 le spese per le PC registrerebbero pertanto un ulteriore calo di oltre 10 milioni di franchi, di cui 6,25 milioni per la Confederazione.

La Confederazione incaricherà l'AD, ovvero il servizio di collocamento pubblico, di svolgere dal 2020 al 2022, una misura di accompagnamento alle prestazioni transitorie volta a rafforzare il reinserimento professionale dei disoccupati anziani che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione, facendo quindi diminuire la necessità di ricorrere alle prestazioni transitorie. A tal fine, la Confederazione aumenterà il suo contributo all'AD di 69,5 milioni di franchi all'anno per tre anni, per un totale di 208,5 milioni.

### **6.2.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale**

L'introduzione delle prestazioni transitorie non richiede alcun aumento di personale per l'UFAS. Le prestazioni transitorie che dovranno essere versate in un Paese dell'UE o dell'AELS saranno determinate e versate dalle casse di compensazione cantonali, cosicché la Cassa svizzera di compensazione non sarà interessata.











In secondo luogo si intende rafforzare la posizione dei lavoratori anziani residenti e sfruttare meglio il loro potenziale. Con le misure di promozione per i disoccupati anziani, gli URC avranno a disposizione risorse e strumenti supplementari per migliorare le qualifiche e quindi la competitività di questa categoria di disoccupati. Se saranno efficaci, le misure previste determineranno una diminuzione della disoccupazione di lunga durata delle persone anziane in età attiva e dunque un calo dei casi di esaurimento del diritto all'indennità di disoccupazione in questa categoria.

## **6.6 Ripercussioni sull'ambiente e altre ripercussioni**

È evidente che non sono da attendersi ripercussioni nel settore dell'ambiente. Non sono previste nemmeno ripercussioni di altro genere. Le relative questioni non sono pertanto state analizzate nel dettaglio.

## **7 Aspetti giuridici**

### **7.1 Costituzionalità**

Secondo l'articolo 114 capoverso 5 Cost., la Confederazione ha la competenza per emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati. In una perizia del 26 agosto 2015<sup>52</sup>, l'Ufficio federale di giustizia si è occupato della portata di questa disposizione, giungendo alla conclusione che la Confederazione potrebbe introdurre prestazioni transitorie<sup>53</sup>.

### **7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Il diritto di coordinamento dell'UE in materia di sicurezza sociale è applicabile alla Svizzera sulla base dell'ALC (allegato II) e della Convenzione AELS (allegato K appendice 2). Concretamente, si tratta dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009. Queste disposizioni sono tese a evitare che le persone che si spostano da uno Stato all'altro siano penalizzate nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale. Le regole di coordinamento applicabili a una prestazione dipendono dal ramo assicurativo di cui fa parte.

Le prestazioni sono classificate in modo autonomo dalle regole del diritto europeo, in base al loro obiettivo, alla loro natura e alle loro caratteristiche fondamentali e non in base al diritto nazionale del singolo Stato.

Secondo l'articolo 1 lett. x) del regolamento (CE) n. 883/2004, per «prestazione di pensionamento anticipato» s'intendono «tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente».

<sup>52</sup> GAAC 2016.2, pag. 15 segg.

<sup>53</sup> GAAC 2016.2, pag. 15 segg., in particolare pag. 31.







